



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il valore della prova testimoniale

Autore: Redazione | 28/05/2021



Testimoni nel processo civile: regole per l'acquisizione, ammissibilità e rilevanza, esclusione, valutazione di attendibilità.

Dopo aver visto [quando è ammessa la prova testimoniale](#) occupiamoci ora di stabilire qual è **il valore della prova testimoniale**.

La norma da prendere in considerazione è l'[articolo 116 del Codice di procedura civile](#) dedicato, più in generale, alla «valutazione delle prove» nel processo civile.

In base a tale disposizione, il giudice deve valutare le prove secondo il suo **prudente apprezzamento**, salvo che la legge disponga altrimenti». Quand'è che «la legge dispone diversamente»? Il riferimento è alle cosiddette «prove legali» a cui il giudice deve dare un valore assoluto, senza poterlo graduare secondo la propria opinione. Tali sono l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata o riconosciuta, la confessione e il giuramento: in tali casi, il magistrato deve prendere atto di tali prove e ritenere il fatto dimostrato per come da esse risultanti.

Invece, quando si tratta di valutare le **dichiarazioni dei testimoni**, il giudice ha ampio potere, e ciò per via della diffidenza che il legislatore mostra nei confronti dei testimoni. Diffidenza derivante non solo dalla possibilità di false testimonianze, ma anche dai filtri soggettivi che spesso rendono la realtà percepibile in modo diverso a seconda del soggetto, della memoria di questi, dei rapporti tra le parti e così via.

Cerchiamo allora di comprendere, più da vicino, qual è **il valore della prova testimoniale**.

Valutazione delle prove da parte del giudice

In generale, il giudice valuta le prove secondo il suo **prudente apprezzamento**: esse sono cioè valutate liberamente nell'esercizio del potere discrezionale che la legge attribuisce a ogni magistrato. Questi pertanto può anche decidere di non accordare alcun valore alla testimonianza di un soggetto dopo la sua escussione, perché ritiene che lo stesso non sia stato attendibile, si sia contraddetto, abbia manifestato un particolare coinvolgimento nel caso, ecc.

Il giudice può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente ed escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il tutto però è soggetto all'obbligo di **motivazione** per evitare che si sconfini nell'arbitrio e nell'abuso: il giudice deve cioè procedere secondo criteri razionali che deve poi rappresentare e spiegare per iscritto in modo che le parti possano censurare il suo ragionamento in sede di impugnazione (ad esempio, con l'appello).

Valutazione della testimonianza

Il giudice valuta i testimoni in due occasioni.

La prima avviene in sede di richiesta da parte degli avvocati che presentano la cosiddetta «lista testimoni» ai fini della loro escussione: il giudice decide **quali testimoni ammettere** rispetto a quelli indicati dalle parti e **su quali circostanze** sentirli, tenendo conto dei [limiti imposti dalla legge alla prova testimoniale](#). In questo caso, la valutazione che fa il giudice è in merito alla loro «ammissibilità» (in base alla legge) e «rilevanza» (in base all'oggetto del giudizio).

La seconda valutazione avviene poi al momento della decisione, quando cioè il giudice passa in rassegna tutte le prove del processo e valuta quindi anche le dichiarazioni rese dai testimoni. In questo caso, la valutazione avviene in base all'«attendibilità» del testimone. Il magistrato ha il potere di ritenere provato o non provato un determinato fatto sul quale è stato sentito un testimone, sulla base dell'attendibilità mostrata dallo stesso. Si tratta di un giudizio che può essere fatto solo dopo l'audizione del teste, in quanto è proprio in base alle sue dichiarazioni che si forma il giudizio del giudice.

Il giudice può disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua o dei quali ha consentito la rinuncia.

Si tratta di una facoltà del giudice, rimessa al suo prudente apprezzamento, non censurabile in Cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il giudice può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati per chiarire la loro deposizione o correggere irregolarità avvertesi nel precedente esame: si tratta della cosiddetta **rinnovazione della prova testimoniale**.

L'importanza del testimone

Non è importante il numero di testimoni che una parte ha ma la capacità degli stessi di rappresentare i fatti di cui sono a conoscenza in modo chiaro, semplice, diretto e convincente. Alla luce di ciò, il giudice è libero di poter accordare più valore a un solo testimone fornito da una sola parte rispetto ai tanti dell'avversario se questi ultimi hanno fornito una rappresentazione poco convincente o contraddittoria. Insomma, più che la **quantità dei testimoni** conta la **qualità**.

In ogni caso, il giudice deve esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe. Insomma, se da un lato è vero che il giudice può valutare le dichiarazioni dei testimoni secondo il suo «prudente apprezzamento» è anche vero che deve motivare questo suo apprezzamento in modo che non sconfini in arbitrio.

Confronto tra testimoni

Spesso, succede che le dichiarazioni fornite da un testimone siano in contrasto con quelle invece del teste di parte avversa. In tali ipotesi di divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni (deposizioni discordanti), il giudice può disporre che essi siano **messi a confronto**. Tale facoltà è discrezionale e consente al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e valutare la credibilità dei testimoni in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, la congruenza delle dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti.

Testimoni indiretti

Il testimone è, per sua natura, un soggetto che ha assistito direttamente ai fatti su cui viene sentito. È cioè un **testimone oculare**. Spesso, però, succede che un testimone sappia determinate vicende per “sentito dire” ossia per averle apprese da altre persone che, a loro volta invece, vi hanno assistito direttamente. In tal caso, si parla di **testimonianza de relato** o **testimonianza indiretta**. Il valore di tali dichiarazioni è, per come comprensibile, inferiore a una testimonianza ordinaria. Di tanto, ci siamo occupati più dettagliatamente nell'articolo "[Il testimone può riferire fatti saputi da terzi](#)". In tale sede, abbiamo spiegato che eccezionalmente è possibile la cosiddetta testimonianza indiretta che si verifica quando il testimone narra non ciò che ha visto personalmente, ma ciò che gli altri gli hanno narrato di aver visto o appreso. Tale forma di testimonianza (anche chiamata, per gli amanti del latino, [testimonianza de relato](#), ossia “riportata” da altri) non ha il valore di prova, ma di semplice **indizio**.

Se, però, il testimone dichiara che il fatto non gli è stato riferito da un terzo qualsiasi, ma da una delle parti che stanno in causa, la testimonianza indiretta (che, in questo caso, viene chiamata **testimonianza de relato actoris**, ossia “riportata dall'attore della causa”) non ha più alcun valore, neanche indiziario.

In estrema sintesi, possiamo ipotizzare due diverse situazioni:

- **testimoni de relato:** essi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del giudice solo se quest'ultimo le ritiene attendibili e avvalorate da altri elementi;
- **testimoni de relato actoris:** essi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza. Le loro dichiarazioni non hanno alcun valore. Il giudice non deve tenere conto di ciò che viene riferito nel corso della testimonianza.

Se uno o più dei testimoni fa riferimento, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone non chiamate dalle parti, il giudice può decidere d'ufficio che queste siano chiamate a deporre.